



COMUNE DI ROLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 16/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno 2021, addì sedici del mese di febbraio alle ore 21:10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi il Consiglio Comunale, in modalità telematica utilizzando un sistema di videoconferenza mediante piattaforma informatica Zoom Meeting, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 2 del 27/04/2020

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario PierEnrico Longinotti, anch'egli in videoconferenza.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	NASI LUCA	X		8	ALBERICI CINZIA	X	
2	GARUTI EMILIA	X		9	ORLANDO SANTO	X	
3	BERNI GIULIA	X		10	MORETTI DARIO	X	
4	VINCENZI RICCARDO	X		11	CAMURRI MARIA CRISTINA	X	
5	FUSARI LORENZO	X		12	BELLESIA VALENTINO	X	
6	SANTACHIARA ANDREA	X		13	LUGLI FABIO	X	
7	CAMURRI DANIELA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*,
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari*

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

VISTI

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12/09/1994;
- Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 05/03/2016 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune; definizione del sistema tariffario. Il capo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza, nonché il sistema sanzionatorio;
- CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: definizione del sistema tariffario, disciplina delle esenzioni e riduzioni del servizio delle pubbliche affissioni;
- CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il capo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze, nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza, nonché il sistema sanzionatorio;
- CAPO V – CANONE MERCATALE disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; definizione del sistema tariffario nonché il sistema

sanzionatorio;

- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti e tariffe per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni;
- ALLEGATO C: determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori per l'occupazione del suolo pubblico;
- ALLEGATO D: determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori del canone mercatale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, introducendo un aumento del 20%, rispetto alle tariffe dell'anno 2020, sulla tariffa della pubblicità ordinaria fino a 1 metro a fronte dell'esenzione prevista dalla Legge 160/2019 art. 833 lettera N (riguardante la pubblicità apposta su veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto);

DATO ATTO CHE la volontà dell'Amministrazione è quella di mantenere la disciplina del canone sulle pubbliche affissioni anche per i prossimi anni;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 7 del 05/02/2021, prot. n. 1009/2021 del 08/02/2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione Bilancio in data 01/02/2021 ed è stata esaminata nella seduta del 04/02/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e dal Responsabile dell'area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli	n.10
Contrari	n. 1 (Moretti)
Astenuti	n. 2 (Bellesia, Lugli)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del*

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 89 Articoli e n. 4 allegati, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il canone sulle pubbliche affissioni verrà applicato per l'intero anno 2021, rinviando a successiva decisione dell'Amministrazione Comunale il mantenimento di tale canone o garantire il servizio di affissioni solo per finalità sociali comunque prive di rilevanza economica;
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente,

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli	n.10
Contrari	n. 1 (Moretti)
Astenuti	n. 2 (Bellesia, Lugli)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'approvazione delle tariffe contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Luca Nasi

IL Vice Segretario
PierEnrico Longinotti

(atto sottoscritto digitalmente)